

Regolamento relativo al fondo per la formazione professionale della comunità d'interessi degli artigiani del legno

Sezione I: nome e scopo

Art. 1 Nome

¹ Il presente regolamento crea un fondo per la formazione professionale con il nome artigiani del legno.

² L'organizzazione titolare è la comunità d'interessi degli artigiani del legno (IGKH) ai sensi dell'articolo 60 della Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹ (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo è volto a finanziare la formazione professionale di base nel settore artigiani del legno.

² Secondo quanto previsto all'articolo 8, le imprese facenti parte del fondo danno il proprio contributo ai fini del conseguimento di tale scopo.

Sezione II: ambito di validità

Art. 3 Ambito di validità territoriale

Il fondo ha validità in tutta la Svizzera.

Art. 4 Ambito di validità aziendale

Il fondo ha valore per tutte le imprese o unità operative che, indipendentemente dalla propria forma giuridica, operano nei settori scultura su legno, tornitura del legno, produzione di mastelli, produzione di botti e intrecciatura, che esercitano le attività e producono i prodotti sotto indicati.

a. Scultore su legno/scultrice su legno

1. La lavorazione di materiali da scultura (materiali intagliabili, modellabili, colabili), in prevalenza legno, plastica, plastilina, argilla, gesso, calcestruzzo, bronzo.
2. La produzione, integrazione e riparazione di oggetti figurativi, ornamentali e artistici, il commercio e la vendita degli stessi, nonché la riproduzione di oggetti costruiti con i suddetti materiali.
3. La realizzazione e la conduzione di corsi d'intaglio.
4. Principali gruppi di prodotti: oggetti figurativi e ornamentali di ogni tipo, in copia unica o prodotti in serie.

b. Artigiano/a del legno (indirizzi tornitura/produzione di mastelli)

1. La lavorazione di massello, materiali legnosi e non legnosi, in particolare al tornio (lavorazione manuale e/o automatizzata).
2. Il commercio, la vendita, la riproduzione di oggetti secondo il punto 1.
3. La produzione e riparazione di pezzi torniti e fresati, e la produzione di mastelli tradizionali in legno nell'industria casearia, in copia unica o in serie.
4. La realizzazione e conduzione di corsi di tornitura e produzione di mastelli.

¹ RS 412.10

5. Principali gruppi di prodotti nella tornitura: traverse, piatti, bacinelle, macinini da pepe, portacandele, sfere di legno, calici, giroscopi, parti di lampade, ruote, pipe da tabacco, gambe di tavoli e sedie, utensili domestici, colonne, giocattoli, pezzi di giochi, sedute, articoli da falegnameria, assi, portagioie, custodie, contenitori in legno, articoli tecnici ecc. Principali gruppi di prodotti nella produzione di mastelli: mastelli di legno, secchi e zangole.

c. Bottai/a

1. La lavorazione di diversi tipi di masselli legati a inox o acciaio zincato.
2. La produzione, riparazione, manutenzione e vendita di botti in legno, banchi e tutti i recipienti costruiti dai bottai.
3. La realizzazione e la conduzione di corsi per bottai.
4. Principali gruppi di prodotti: botti e recipienti di ogni tipo.

d. Intrecciatore/intrecciatrice

1. La lavorazione di specifici materiali, quali salice, rotang, canna d'India, bondoot, giunco di palma, elha, crine vegetale, giunco, paglia, trucioli di legno, rafia, fildiferro, cordoncino di carta e sintetico e altri materiali.
2. La produzione e riparazione di cesti e altri oggetti intrecciati, la produzione e riparazione di sedute e altri pezzi intrecciati in oggetti costruiti con i suddetti materiali.
3. La realizzazione e la conduzione di corsi per intrecciatori.
4. Principali gruppi di prodotti: cesti e prodotti di vimini di ogni tipo, mobili di vimini, sedute intrecciate, costruzioni intrecciate e oggetti intrecciati da giardino.

Art. 5 Ambito di validità personale

¹ Il fondo è valido per tutte le imprese o unità operative in cui, indipendentemente dalla forma giuridica, le persone svolgono le attività tipiche del settore sulla base dei seguenti attestati riconosciuti della formazione professionale di base:

1. scultore su legno AFC / scultrice su legno AFC
2. artigiano/a del legno AFC
3. bottai/a AFC
4. intrecciatore AFC / intrecciatrice AFC

² Il fondo è valido anche per tutte le imprese o unità operative in cui, indipendentemente dalla forma giuridica, le persone senza gli attestati di cui al paragrafo 1 e i praticanti svolgono le attività tipiche del settore e producono i prodotti di cui all'articolo 4.

Art. 6 Validità per la singola impresa o unità operativa

Il fondo vale per tutte le imprese o unità operative che rientrano nell'ambito di validità territoriale, aziendale e personale del fondo.

Sezione III: prestazione di servizi

Art. 7

¹ Nell'ambito della formazione professionale di base, il fondo contribuisce al finanziamento delle seguenti misure:

- a. Mantenimento di un completo sistema di formazione professionale di base.
- b. Informazione, trasmissione delle conoscenze e controllo.
- c. Mantenimento e aggiornamento delle ordinanze relative alla formazione professionale di base.
- d. Sviluppo e aggiornamento della documentazione e del materiale didattico.
- e. Copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo della comunità d'interessi degli artigiani del legno relative agli adempimenti della formazione

- professionale di base.
- f. Sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dalla comunità d'interessi degli artigiani del legno.
 - g. Coordinamento e controllo delle procedure, inclusa la garanzia di qualità.
 - h. Organizzazione e realizzazione dei corsi interaziendali.

² Il consiglio d'amministrazione della IGKH può deliberare ulteriori contributi finanziari per eventuali misure conformi allo scopo del fondo.

Sezione IV: finanziamento

Art. 8 Obbligo contributivo

¹ Le imprese e unità operative facenti parte del fondo danno il proprio contributo ai fini del conseguimento dei suoi scopi.

² Le imprese individuali sono soggette a contribuzione.

Art. 9 Base di calcolo

¹ Base di calcolo dei contributi sono la specifica impresa o unità operativa ai sensi dell'articolo 4 e il totale dei posti di lavoro ai sensi dell'articolo 5.

² Il contributo viene calcolato sulla base di un'autocertificazione dell'impresa. Se un'impresa rifiuta di fornire l'autocertificazione, dopo un singolo sollecito la commissione del fondo (art. 14) valuterà a discrezione il contributo.

Art. 10 Contributi

¹ I contributi sono così composti:

- a. il contributo per impresa o unità operativa secondo l'articolo 4: CHF 200.-
- b. i contributi a persona secondo l'articolo 5, senza calcolare il titolare: CHF 50.-
- c. in deroga al paragrafo 1, lettera b, per le persone collocate in aziende di istituti di pena e gli impieghi protetti vengono richiesti i seguenti importi forfetari:
 - 1. 1 - 5 collaboratori: CHF 100.-
 - 2. 6 - 10 collaboratori: CHF 200.-
 - 3. da 11 collaboratori: CHF 300.-

² Per gli apprendisti non devono essere versati contributi.

³ Le imprese individuali pagano solo il contributo relativo all'azienda.

⁴ Per i collaboratori che lavorano part-time, i contributi devono essere versati proporzionalmente al livello d'impiego.

⁵ I contributi versati ai sensi del paragrafo 1, lettere a/b/c, sono indicizzati in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2014. Il consiglio d'amministrazione della IGKH verifica annualmente i contributi ed eventualmente li adegua all'indice svizzero dei prezzi al consumo.

⁶ I contributi devono essere versati annualmente.

⁷ Per tutti i contributi, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione. Gli interessi di mora sono pari al 5% a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Al secondo sollecito, viene addebitato un indennizzo di CHF 50.-.

⁸ Se un'impresa viene valutata a discrezione (art. 9 par. 2), verrà addebitato un indennizzo di CHF 50.-.

Art. 11 Esonero dall'obbligo contributivo

¹ L'impresa che desidera essere esonerata del tutto o in parte dall'obbligo contributivo deve presentare una domanda motivata alla commissione del fondo.

² L'esonero dall'obbligo contributivo avviene sulla base dell'articolo 60 paragrafo 6 LFPr e dell'articolo 68a paragrafo 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale.

Art. 12 Limitazione delle entrate

Le entrate derivanti dai contributi non possono superare il costo totale dei servizi erogati ai sensi dell'articolo 7 (media di sei anni), considerando un'adeguata riserva.

Sezione V: organizzazione, revisione e controllo

Art. 13 Consiglio d'amministrazione IGKH

¹ Il consiglio d'amministrazione della IGKH è l'organo di sorveglianza del fondo e ne decide la strategia.

² Il consiglio d'amministrazione della IGKH svolge in particolare le seguenti mansioni:

- a. scelta dei membri della commissione del fondo;
- b. individuazione di una sede;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. ripartizione delle risorse secondo il relativo catalogo e determinazione della quota destinata alla riserva;
- e. decisione sugli appelli contro le decisioni della commissione del fondo.

Art. 14 Commissione del fondo

¹ La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e lo dirige dal punto di vista operativo.

² Essa delibera in merito a:

- a. l'inserimento di un'impresa nel fondo;
- b. l'accertamento del contributo di un'impresa in caso di mora;
- c. la rimozione del contributo in concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'accordo con la direzione di tale fondo.

³ Essa approva il bilancio preventivo e supervisiona la sede.

Art. 15 Sede

¹ La sede dà esecuzione al presente regolamento nel quadro delle proprie competenze.

² Essa è responsabile di quanto segue:

- a. la riscossione dei contributi;
- b. l'erogazione dei contributi per i servizi di cui all'articolo 7;
- c. l'amministrazione e la contabilità.

Art. 16 Calcolo, revisione e contabilità

¹ La sede gestisce il fondo come un conto indipendente con contabilità autonoma, conto economico, stato patrimoniale e un proprio centro di spesa.

² L'assemblea dei delegati sceglie il collegio dei revisori.

³ Nel quadro della revisione annuale del conto fattura associativo della comunità d'interessi degli artigiani del legno, il conto fattura del fondo viene verificato da un collegio dei revisori indipendente ai sensi degli articoli 727 – 731a del Codice delle obbligazioni³.

⁴ Periodo contabile è l'anno solare.

Art. 17 Sorveglianza del fondo con obbligatorietà generale

¹ Se al fondo è stata conferita l'obbligatorietà generale, esso è soggetto ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 4 LFPr alla sorveglianza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

² Il conto fattura del fondo e il rapporto di revisione vengono trasmessi alla SEFRI, che ne prende atto.

² RS 412.101

³ RS 220

Sezione VII: approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 18 Approvazione

Ai sensi dell'articolo 4 lettera b degli statuti dell'associazione del 17 maggio 2011, il presente regolamento del fondo è stato approvato dai delegati della comunità d'interessi degli artigiani del legno in data 17 maggio 2011.

Art. 19 Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale si basa sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 20 Scioglimento

¹ Qualora lo scopo del fondo non possa essere più conseguito o non vi sia più una base legale, l'assemblea dei delegati della comunità d'interessi degli artigiani del legno scioglierà il fondo.

² Se al fondo è stata conferita l'obbligatorietà generale, lo scioglimento necessita dell'autorizzazione della SEFRI.

³ In presenza di un eventuale residuo del patrimonio del fondo, esso verrà reso disponibile per uno scopo affine.

Approvato dall'assemblea dei delegati in data 17 maggio 2011.

Comunità d'interessi degli artigiani del legno:

Thomas Meier
Presidente

T. Bucheli-Furrer
Segretario